

BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019
NOTA INTEGRATIVA (art 11 D.Lgs 118/2011)

COMUNE DI FUSIGNANO

Normativa di riferimento:

D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172. e s.m.i

Art. 11 Schemi di bilancio, al bilancio di previsione finanziario è allegato tra gli altri, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili anche la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo avente composizione minima dettagliata dal **Principio contabile 4/1 del D.Lgs 118/2011 “9.11 La nota integrativa al bilancio di previsione”**

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta quindi il seguente contenuto minimo:

- a) **i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;**

Per le entrate

Il dettaglio dell'analitica formulazione delle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti e la dinamica dei trasferimenti erariali e/o perequativi è rappresentato nell'apposita sezione del Documento Unico di Programmazione.

Le previsioni di entrata tengono conto delle ipotesi formulate dai responsabili di area sulla base delle indicazioni fornite dalla giunta di non aumentare la pressione impositiva e/o tariffaria.

Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi **non ricorrenti** le entrate riguardanti:

- a) donazioni (Non previste nel triennio di riferimento), sanatorie (Non previste nel triennio di riferimento), sanzioni per abusi edilizi (previste all'interno della voce relativa agli incassi relativa agli oneri di urbanizzazione, per un importo stimato di € 3.000) e sanzioni (euro 240.000,00 nel triennio per sanzioni da violazioni al codice della strada al quale si contrappone però il Fondo crediti di dubbia esigibilità alla parte spesa per euro 120.000,00);
- b) condoni (Non previsti dal triennio di riferimento);
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria (euro 280.000,00 nel triennio per icip/im al quale si contrappone però il Fondo crediti di dubbia esigibilità alla parte spesa per euro 144.600,00);
- d) entrate per eventi calamitosi (Non previsti dal triennio di riferimento);

- e) alienazione di immobilizzazioni (Alienazione di immobilizzazioni finanziarie Titoli Azionari euro 417.500,00, nel 2019 ed alienazione di immobili e/o diritti reali euro 277.500,00, l'effettiva alienazione è subordinata all'andamento del mercato e alla indisponibilità di altre risorse e trasformazioni da diritto di superficie e in diritto di proprietà);
- f) le accensioni di prestiti (euro 1.345.000,00 nel triennio);
- g) i contributi straordinari (non previsti nel triennio)

Per la spesa.

relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa rimanda all'apposita sezione del Documento Unico di Programmazione che abbraccia il periodo 2017/2019.

Le previsioni di spesa tengono conto delle ipotesi formulate dai responsabili di area sulla base delle indicazioni fornite dalla giunta volte al contenimento della spesa corrente non obbligatoria.

Considerando una crescita del tasso di inflazione nulla o negativa non si è prevista la possibilità di incrementare le previsioni di spesa del triennio con il tasso di inflazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi **non ricorrenti**, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali, (**€23.600,00** per consultazioni prevedibili nel 2017);
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale, (Non previste nel triennio di riferimento);
- c) gli eventi calamitosi,(Non previste nel triennio di riferimento);
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati, (Non previste nel triennio di riferimento);
- e) gli investimenti diretti finanziati nel triennio, (Quantificati in **€ 2.985.684,00** nel triennio);
- f) i contributi agli investimenti (Non previsti nel triennio di riferimento).

PROSPETTI E TABELLE:

ENTRATE

	Consuntivo 2015	Previsione asestata 2016	Previsione 2017	Variazione 2017 / 2016	Previsione 2018	Previsione 2019
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.662.394,17	4.626.316,66	4.610.816,66	- 15.500,00	4.630.816,66	4.630.816,66
Trasferimenti correnti	728.816,36	633.935,46	612.780,94	- 21.154,52	423.780,94	423.780,94
Entrate extratributarie	628.004,15	805.622,50	787.525,44	- 18.097,06	804.004,88	804.304,88
Entrate in conto capitale	596.394,14	461.249,88	832.184,00	370.934,12	192.000,00	199.000,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	80,74	-	-	-	-	417.500,00
Accensione di prestiti	-	450.000,00	450.000,00	-	445.000,00	450.000,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	200.000,00	500.000,00	300.000,00	-	-
Entrate per partite di giro	405.193,16	615.900,00	700.000,00	84.100,00	-	-
<i>Totali</i>	7.020.882,72	7.793.024,50	8.493.307,04	700.282,54	6.495.602,48	6.925.402,48
Avanzo + FPV	-	1.465.585,05	18.174,82	- 1.447.410,23	568.174,82	118.174,82
<i>Totale entrata</i>	7.020.882,72	9.258.609,55	8.511.481,86	- 747.127,69	7.063.777,30	7.043.577,30

SPESE:

<i>Titoli dlgs 118/2011</i>		Consuntivo 2015	Previsione assestata 2016	Previsione 2017	Variazione 2017 / 2016	Previsione 2018	Previsione 2019
1	Spese correnti	5.316.077,72	5.699.852,12	5.618.424,23	- 81.427,89	5.428.834,14	5.437.786,74
2	Spese in conto capitale	350.513,98	2.342.114,35	1.282.184,00	- 1.059.930,35	1.187.000,00	1.166.500,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
4	Rimborso di prestiti	404.416,39	400.743,08	410.873,63	10.130,55	447.943,16	439.290,56
5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	200.000,00	500.000,00	300.000,00	-	-
7	Spese per conto di terzi e partite di giro	405.193,16	615.900,00	700.000,00	84.100,00	-	-
	Totale spesa	6.476.201,25	9.258.609,55	8.511.481,86	- 747.127,69	7.063.777,30	7.043.577,30

EQUILIBRI DI BILANCIO:**Equilibri di parte corrente**

<i>Tit. 118/2011</i>		Consuntivo 2015	Previsione assestata 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.662.394,17	4.626.316,66	4.610.816,66	4.630.816,66	4.630.816,66
2	Trasferimenti correnti	728.816,36	633.935,46	612.780,94	423.780,94	423.780,94
3	Entrate extratributarie	628.004,15	805.622,50	787.525,44	804.004,88	804.304,88
	Fondo pluriennale vincolato parte corrente	-	34.720,58	18.174,82	18.174,82	18.174,82
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.019.214,68	6.100.595,20	6.029.297,86	5.876.777,30	5.877.077,30
1	Spese correnti	5.316.077,72	5.699.852,12	5.618.424,23	5.428.834,14	5.437.786,74
4	Rimborso di prestiti	404.416,39	400.743,08	410.873,63	447.943,16	439.290,56
	TOTALE SPESE CORRENTI	5.720.494,11	6.100.595,20	6.029.297,86	5.876.777,30	5.877.077,30
	EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	298.720,57	-	-	-	-

Equilibri di parte investimenti

<i>Tit. 118/2011</i>		Consuntivo 2015	Previsione asestata 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
4	Entrate in conto capitale	596.394,14	461.249,88	832.184,00	192.000,00	199.000,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	80,74	-	-	-	417.500,00
6	Accensione di prestiti	-	450.000,00	450.000,00	445.000,00	450.000,00
	Fondo pluriennale vincolato parte investimenti	-	699.059,88	-	550.000,00	100.000,00
	Avanzo di amministrazione: fondi non vincolati	-	643.425,55	-	-	-
	Avanzo di amministrazione: fondi vincolati spese in conto capitale	-	88.379,04	-	-	-
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	596.474,88	2.342.114,35	1.282.184,00	1.187.000,00	1.166.500,00
2	Spese in conto capitale	350.513,98	2.342.114,35	1.282.184,00	1.187.000,00	1.166.500,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	350.513,98	2.342.114,35	1.282.184,00	1.187.000,00	1.166.500,00
	EQUILIBRIO IN CONTO CAPITALE	245.960,90	-	-	-	-

Ulteriori dettagli ed analisi sono state inserite all'interno della parte contabile del D.U.P.

a) Fondo Crediti di Difficile Esigibilità Principio contabile 4/2 paragrafo3.3

Con riferimento agli enti locali, dal 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per

cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. **Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.**

Il metodo di calcolo del fondo raffronta le somme accertate in competenza con gli incassi a residui + competenza, salvo non siano presenti stime puntuali di incasso predisposte dal competente ufficio che siano ritenute maggiormente attendibili:

ACCERTAMENTI ICI / IMU

Previsione 2017	€ 80.000,00
Previsione 2018	€ 100.000,00
Previsione 2019	€ 100.000,00
Fondo teorico 2017	€ 16.000,00
Stima % del non riscosso su dati storici	20%
Pecentuale prudenziale utilizzata	60%
Fondo 2016 teorico prudenziale	€ 48.000,00
Fondo effettivo 2017 70%	€ 33.600,00
Fondo effettivo 2018 85%	€ 51.000,00
Fondo effettivo 2019 100 %	€ 60.000,00

TARI:

Somma stanziata in ognuno dei tre esercizi del bilancio, per TARI ordinaria €1.194.307,33 a fronte del quale sulla base delle previsioni i insoluti, non inseriti nel Piano Economico Finanziario sono stati accantonati a FCDDE €81.609,82. Per quanto riguarda, invece le previsioni di entrata relative agli accertamenti di maggiore imposta relativa all'attività di accertamento, stanziata per €81.120,03 per ogni esercizio, viene prudenzialmente accantonata una somma pari all'80% della previsione di entrata per €61.896,02. Il fondo stanziato negli esercizi 2017, 2018, e 2019 è pari, pertanto ad €156.505,84.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:

Anni	accertamenti / previsione	incassi competenza	incassi residui	totale	Incassi su accertamenti
2009	€8.389,90	€8.389,90		€8.389,90	100%
2010	€8.389,90	€8.389,90		€8.389,90	100%
2011	€8.389,90	€8.389,90		€8.389,90	100%
2012	€8.389,90	€8.389,90		€8.389,90	100%
2013	€10.200,00	€10.200,00		€10.200,00	100%
2014	€10.600,00	€11.811,71		€11.811,71	111%
2015	€4.982,46	€4.982,46		€4.982,46	100%
PERCENTUALE INCASSO SU STANZIAMENTI BILANCIO					102%

PREVISIONE ENTRATA		
2017	€	7.000,00
2018	€	7.000,00
2019	€	7.000,00
Fondo teorico		€0,00
Percentuale prudentiale INCASSO	90%	
Fondo TEORICO 2017		€700,00
Fondo TEORICO 2018		€700,00
Fondo TEORICO 2018		€700,00
Fondo effettivo 2017 (70%)	€	490,00
Fondo effettivo 2018 (85%)	€	595,00
Fondo effettivo 2019 (100%)	€	700,00

CANONE PUBBLICITA':

Anni	accertamenti / previsione	incassi competenza	incassi residui	totale	Incassi su accertamenti
2009	14.304,20	14.304,20		14.304,20	100%
2010	12.437,52	12.437,52		12.437,52	100%
2011	10.000,00	10.000,00		10.000,00	100%
2012	10.000,00	10.000,00		10.000,00	100%
2013	10.200,00	10.200,00	-	10.200,00	100%
2014	14.706,00	14.533,57		14.533,57	99%
2015	13.752,74	13.752,74		13.752,74	100%
PERCENTUALE INCASSO SU STANZIAMENTI BILANCIO					100%

PREVISIONE ENTRATA	
2017	15.000,00
2018	15.000,00
2019	15.000,00
Fondo	-
Percentuale prudenziale	95%
Fondo TEORICO 2017	€750,00
Fondo TEORICO 2018	€750,00
Fondo TEORICO 2018	€750,00
Fondo effettivo 2017 (70%)	€525,00
Fondo effettivo 2018 (85%)	€637,50
Fondo effettivo 2019 (100 %)	€750,00

TOSAP:

Anni	accertamenti / previsione	incassi competenza	incassi residui	totale	Incassi su accertamenti
2009	€73.053,73	€73.053,73	€0,00	€73.053,73	100%
2010	€67.520,34	€67.520,34	€0,00	€67.520,34	100%
2011	€82.590,90	€70.231,42	€12.359,48	€82.590,90	100%
2012	€75.000,00	€75.000,00	€0,00	€75.000,00	100%
2013	€76.173,00	€75.667,65	505,35	€76.173,00	100%
2014	€70.935,00	€70.242,13	692,87	€70.935,00	100%
2015	€73.085,05	€65.555,39		€65.555,39	90%
PERCENTUALE INCASSO SU STANZIAMENTI BILANCIO					98%

PREVISIONE ENTRATA	
2017	€ 76.000,00
2018	€ 76.000,00
2019	€ 76.000,00
Fondo 2017	€1.520,00
Percentuale prudentziale	95%
Fondo TEORICO 2017	€3.800,00
Fondo TEORICO 2018	€3.800,00
Fondo TEORICO 2018	€3.800,00
Fondo effettivo 2017 (70%)	€2.660,00
Fondo effettivo 2018 (85%)	€3.230,00
Fondo effettivo 2019 (100 %)	€3.800,00

LAMPADE VOTIVE:

Anni	accertamenti / previsione	incassi competenza	incassi residui	totale	Incassi in conto competenza su accertamenti
2009	€49.221,71	€47.471,71	€460,10	€47.931,81	97%
2010	€48.196,00	€46.046,00	€209,10	€46.255,10	96%
2011	€46.237,88	€46.166,28	59,76	€46.226,04	100%
2012	€47.935,98	€45.760,18	€1.313,44	€47.073,62	98%
2013	€46.000,00	€43.055,94	€1.806,64	€44.862,58	98%
2014	€45.336,87	€44.810,17		€44.810,17	99%
2015	€ 42.504,75	€41.056,38		€41.056,38	97%
PERCENTUALE INCASSO SU STANZIAMENTI BILANCIO					98%

PREVISIONE ENTRATA	
2017	€ 45.000,00
2018	€ 45.000,00
2019	€ 45.000,00
Fondo	€853,75
Percentuale prudenziale	90%
Fondo TEORICO 2017	€4.500,00
Fondo TEORICO 2018	€4.500,00
Fondo TEORICO 2018	€4.500,00
Fondo effettivo 2017 (70%)	€3.150,00
Fondo effettivo 2018 (85%)	€3.825,00
Fondo effettivo 2019 (100%)	€4.500,00

SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA:

Relativamente a tale risorsa, il fondo è stato determinato sulla base delle percentuali storiche di incasso determinate dall' servizio polizia municipale nella misura del 50% delle somme accertate. Prudenzialmente non è stata operata la riduzione al 70% per il 2017 ed al 85% per il 2018 del fondo teorico, ed è stato stanziato in entrambi gli anni il 100%:

PREVISIONE ENTRATA	
Previsione 2017	€ 60.000,00
Previsione 2018	€ 90.000,00
Previsione 2019	€ 90.000,00

DERMINAZIONE FONDO	
% INCASSO STIMATA	50%
Fondo 2017	€30.000,00
Fondo minimo 2017 (70%)	€ 21.000,00
Fondo stanziato 2017	€30.000,00
Fondo 2018	€ 45.000,00
Fondo minimo 2018 (85%)	€ 38.250,00
Fondo stanziato 2018	€ 45.000,00
Fondo 2019	€ 45.000,00
Fondo minimo 2019	€ 45.000,00
Fondo stanziato 2019	€ 45.000,00

Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi, il Comune di Fusignano ha da tempo attivato una continua attività di recupero dell'evasione tributaria;

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Sono stati accantonati nell'avanzo 2015 euro 904.432,82, che prudenzialmente si ritiene di non svincolare. Tale fondo è così costituito:

	31/12/2014	31/12/2015	Di cui competenza 2015
Avanzo vincolato a FCDDE			
FONDO RISCHI PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ICI	209.765,21	294.989,69	11.664,21
FONDO RISCHI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	488.240,61	442.571,79	18.090,17
FONDO RISCHI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2014	40.000,00	-	
FONDO RISCHI PER ALTRI CREDITI	43.256,02		
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	-	24,60	-
CANONE PUBBLICITA	-	0,85	
TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		3.025,31	641,36
LAMPADE VOTIVE	-	4.000,00	662,11
SERVIZI CIMITERIALI		300,00	300,00
FCDDE RETTE (educativi ed assistenza)	56.743,98	40.501,23	-
FCDDE AFFITTI ATTIVI		9.872,88	9.809,36
FONDO RISCHI TARI	100.000,00	109.146,46	79.797,65
	938.005,82	904.432,82	120.964,86

Dalle risultanze del preconsuntivo 2016, la quota che verrà accantonata, pari al fondo ricalcolato in occasione della variazione di bilancio è così costituita:

	Previsione iniziale entrata	Previsione asestata Entrata	FCDE 2016 iniziale	FCDE 2016 asestata	% FCDDE /ENTRATA
Fondo crediti dubbia esigibilità - Tari + Altri tributi	1.292.307,33	1.351.177,36	86.999,82	142.569,97	10,55%
Fondo crediti dubbia esigibilità – Tributi recupero evasione	70.000,00	95.000,00	26.950,00	41.800,00	44,00%
Fondo crediti dubbia esigibilità - Codice della strada	130.000,00	70.000,00	45.500,00	31.500,00	45,00%
Fondo crediti dubbia esigibilità altre entrate (lampade votive)	44.000,00	45.000,00	2.420,00	2.420,00	5,38%
			161.869,82	218.289,97	

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (**9.7 La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto**) è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il Comune di Fusignano chiude l'esercizio 2016 con un risultato positivo di € 1.559.480,60, come da delibera di G.C. 13/12/2016 di approvazione del preconsuntivo.

L'elenco analitico dei vincoli è il seguente:

	Avanzo presunto 2016
Fondi Vincolati a spese correnti per vincoli derivanti dalla legge o dai principi contabili	€ 10.446,21
Fondi accantonati per FCDDE	€ 1.122.722,79
Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale	€ 309.012,03
Fondi Liberi	€ 117.299,57
Totale Avanzo presunto 2016	€ 1.559.480,60

PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2016 NON E' POSSIBILE ISCRIVERE AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI E AVANZO DISPONIBILE

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da “entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione (rientrano i progetti finanziati ma non avviati). E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio)”.

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, nella nota integrativa va riportato l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate. Il comune di Fusignano non prevede l'utilizzo di quota di avanzo nell'esercizio 2017 e seguenti.

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Si evidenzia come nel triennio considerato 2017/2019 il Comune di Fusignano prevede il ricorso all'indebitamento in tutti i tre gli esercizi (Euro 1.345.000) ed unicamente nell'ipotesi in cui non si recuperino risorse finanziarie non onerose.

Il comune di Fusignano ha una capacità teorica di indebitamento pari a circa euro 20.923.240 derivante dal seguente calcolo (la differenza tra il limite massimo interessi pagabili: € 602.930 e gli interessi passivi per i quali è previsto il pagamento nel 2016: € 79.848,77 il risultato diviso per un saggio di interesse passivo ipotetico del 2,5%).

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (9.8 Principio 4/1)

Indica gli impegni che, nel corso dell'esercizio cui si riferisce il prospetto (2017/2019), si prevede di assumere ed imputare a ciascuno degli esercizi successivi, finanziati da entrate vincolate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio. Nel prospetto riguardante ciascun esercizio considerato nel bilancio è possibile accantonare nel fondo pluriennale vincolato le risorse riguardanti investimenti in corso di definizione che si prevede di avviare nel corso di tale esercizio, per i quali non è possibile prevedere gli esercizi di imputazione delle relative spese. Considerato che la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e sul relativo elenco annuale, che richiedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati, l'eventuale previsione di investimenti non ancora definiti deve essere adeguatamente motivata nella nota integrativa, indicando le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione del cronoprogramma della spesa. Gli investimenti del Comune di Fusignano finanziati con Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2016) trovano tutti la loro collocazione all'interno degli stanziamenti del triennio (2017/2019 annualità 2017). Anche per nuovi investimenti (2017/2019) che si prevede di finanziare con il Fondo Pluriennale Vincolato viene data collocazione nel Bilancio qualora se ne preveda lo svolgimento nel triennio di riferimento. Si evidenzia in ogni caso come il finanziamento e

l'avvio/conclusione siano dipendenti dalla reperimento di risorse e dalle regole relative al pareggio di bilancio (L 208/2015) e quindi come il cronoprogramma dei lavori per le nuove opere possa subire variazioni. In particolare per gli interventi che non si concluderanno nel 2018 si prevede la conclusione nel 2019.

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Il Comune di Fusignano non ha prestato garanzie a favore di terzi ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs 267/2000 o altre garanzie/fidejussioni similari.

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Non avendo il Comune di Fusignano mai fatto ricorso a strumenti di finanza derivata non vi sono oneri finanziari previsti in bilancio.

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

A norma dell'Art. 11-ter Enti strumentali del D.Lgs 118/2011

1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all' art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all' art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

Nessuna delle situazioni di cui all'art. 11 ter si riscontra per il Comune di Fusignano.

Per l'Unione dei comuni della Bassa Romagna viene data dalla legge una forma di pubblicità e di controllo dei risultati finanziari/contabili pari a quella di qualsiasi ente locale anche attraverso il proprio sito al link: <http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Bilancio/Bilancio>.

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Si richiamano i seguenti atti che contengono le informazioni sulle società parte cipate del Comune di Fusignano:

- 1) *deliberazione n. 101 del 02/08/2016 avente ad oggetto: bilancio consolidato del "gruppo comune di Fusignano" ed individuazione componenti del "gruppo comune di Fusignano" e del perimetro di consolidamento per l'esercizio 2015*
- 2) *deliberazione del consiglio comunale del 19/12/2016 avente ad oggetto: approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2015*

<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>QUOTA % FUSIGNANO</i>
HERA S.p.A.	0,0244
ROMAGNA ACQUE S.p.A.	0,5706
START ROMAGNA S.p.A.	0,0433
AMBRA S.R.L.	1,7300
TE.AM. S.R.L.	8,6530
LA ROMAGNOLA PROMOTION S.R.L. in liquidazione	3,8000
STEPRA S.. Cons. a r. l. in liquidazione	0,0200
ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI S. Cons.a r. l.	2,1600
RAVENNA FARMACIE S.R.L.	1,7690
LEPIDA S.p.A.	0,0016
ASP DELLA BASSA ROMAGNA	8,0550
ACER Azienda casa Emilia Romagna	1,6800

il bilancio consolidato 2015 del comune di Fusignano include nell'area di consolidamento i seguenti enti:

COMUNE DI FUSIGNANO – ENTI OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO

Società partecipate	Quota di partecipazione	Metodo di consolidamento
TE.AM. S.R.L.	8,6530 %	Proporzionale
AMBRA S.R.L.	1,730 %	Proporzionale

Enti strumentali partecipati	Quota di partecipazione	Metodo di consolidamento
ASP DELLA BASSA ROMAGNA	8,055 %	Proporzionale
ACER – Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Ravenna;	1,680 %	Proporzionale

I risultati del consolidamento possono essere così riepilogati:

- risultato d'amministrazione 2015 dell'ente: passa da + € 242.460 del risultato del Comune a + €246.239, evidenziando quindi che la gestione complessiva genera un sostanziale pareggio;
- il patrimonio netto (al netto del risultato d'amministrazione) 2015 dell'ente - passa da euro 27.734.439 ad euro 32.512.895 con un incremento di + 4.778.526 costituita dalla riserva contabile da consolidamento

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Pareggio di Bilancio

Il comma 463 art. 1 Legge di stabilità 2017 abroga formalmente la normativa concernente il pareggio di bilancio come disciplinato dalla legge di stabilità 2016 (commi 709-712 e 719-734), sostituito con l'analoga disciplina dei commi successivi. Sono confermati, invece, gli adempimenti previsti per il monitoraggio e la certificazione del saldo finale di competenza 2016, nonché le disposizioni relative alle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016 e gli effetti connessi all'applicazione dei patti di solidarietà, nazionale e regionali, nel corso del 2016

Il comma 465 precisa che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono agli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle nuove disposizioni relative al saldo di competenza.

Le Unioni di Comuni non sono quindi tenute al rispetto del vincolo mentre lo sono i Comuni nati da fusione, per i quali tuttavia vale la priorità nell'assegnazione di spazi finanziari per il triennio 2017-19 di cui al comma 492, che coinvolge opportunamente anche i Comuni fino a mille abitanti (già esclusi dai vincoli di Patto fino al 2015)

Il comma 466 contiene le indicazioni relative alle nuove regole di finanza pubblica previste per gli enti territoriali di cui al precedente comma. In particolare, confermando il vincolo già previsto per il 2016, il comma stabilisce che a decorrere dal 2017 tali enti devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali (titoli 1-5 dello schema di bilancio armonizzato) e spese finali (titoli 1-3 del medesimo schema di bilancio), così come previsto dal revisionato art. 9 della legge 243/2012. Il comma, inoltre, stabilisce l'inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel computo del saldo finale di competenza per il periodo 2017-2019, al netto della quota rinveniente da debito. Tale disposizione, quindi, dà attuazione alla previsione di cui al comma 1-bis dell'art. 9 della legge 243, che dopo aver indicato una nuova formulazione estesa del saldo con decorrenza dal 2020, demanda alla legge di bilancio la scelta relativa all'inclusione del FPV nel saldo per il triennio 2017-2019, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica. L'inclusione del FPV per l'intero triennio, in continuità con il 2016, consente quindi di proseguire il rilancio degli investimenti pubblici locali faticosamente avviato. Risulta importante segnalare la modifica strutturale che dal 2020 investirà il FPV utile ai fini del saldo di finanza pubblica. Fino al 2019, infatti, sarà incluso nel saldo l'intero FPV, al netto della sola quota rinveniente da debito, mentre dal 2020 risulterà valido per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica il FPV esclusivamente finanziato dalle entrate finali comprese nel saldo, elemento che inciderà sulle condizioni di assorbimento degli avanzi e richiederà una maggiore capacità programmatica delle opere.

Infine, rimane da evidenziare che dal 2017, nel computo del saldo finale, non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente-

Nel 2014, 2015 e 2016 il Comune di Fusignano ha ceduto spazi di patto alla regione rispettivamente per euro 400.000 nel 2014, €400.00 nel 2015 ed euro 200.000 nel 2016, che vengono restituiti nei due anni successivi in quote uguali. , pertanto nel 2017 si potrà utilizzare un ulteriore margine di €300.000 e nel 2018 di € 100.000.

I prospetti dimostrativi del rispetto del Patto di stabilità per il triennio 2017/2019 sono previsti anche in apposita sezione del DUP.

		2017	2018	2019
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO n (*)	COMPETENZA ANNO n+1 (*)	COMPETENZA ANNO n+2 (*)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	18.174,82	18.174,82	18.174,82
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	550.000,00	100.000,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	4.610.816,66	4.630.816,66	4.630.816,66
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	612.780,94	423.780,94	423.780,94
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	787.525,44	804.004,88	804.304,88
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	832.184,00	192.000,00	199.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	-	-	417.500,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	300.000,00	335.000,00	525.000,00

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		2017	2018	2019
		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO n (*)	COMPETENZA ANNO n+1 (*)	COMPETENZA ANNO n+2 (*)
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5.599.709,41	5.410.659,32	5.419.611,92
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	18.174,82	18.174,82	18.174,82
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	216.930,84	250.793,34	261.255,84
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	5.400.953,39	5.178.040,80	5.176.530,90
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.282.184,00	637.000,00	1.066.500,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	550.000,00	100.000,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	1.282.184,00	1.187.000,00	1.166.500,00

		2017	2018	2019
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO n (*)	COMPETENZA ANNO n+1 (*)	COMPETENZA ANNO n+2 (*)
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	-	-	-
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	-	-	-
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾	(-)	470.000,00	580.000,00	770.000,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		8.344,47	8.736,50	5.546,40

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

- **Tetto di spesa del personale:**

Calcolo del Limite:

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto
spese macroaggregato 101	734.775,67
spese macroaggregato 103	1.800,00
irap macroaggregato 102	41.177,67
Altre spese: reiscrizioni	-
Altre spese:FONDO MOBILITA' SEGRETARI	2.486,00
Altre spese:CO.CO.CO.	3.473,33
Altre spese:CONVENZIONE SEGRETARIO	40.638,33
totale spese di personale (A)	824.351,00
(-) Componenti escluse (B)	186.409,33
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	637.941,67

	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
spese macroaggregato 101	616.473,61	554.793,23	554.793,23
spese macroaggregato 103	1.000,00	1.000,00	1.000,00
irap macroaggregato 102	32.305,14	27.785,13	27.785,13
Altre spese:FONDO MOBILITA' SEGRETARI	-	-	-
Altre spese:CONVENZIONE SEGRETARIO	-	-	-
totale spese di personale (A)	649.778,75	583.578,36	583.578,36
(-) Componenti escluse (B)	190.395,42	179.020,65	179.020,65
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	459.383,33	404.557,71	404.557,71

Il rispetto del limite di spesa del personale è conseguito anche all'interno del tetto complessivo dell'Unione dei Comuni, comprendendo il personale trasferito a tale ente

Rispetto disposizioni di cui all'articolo 6 comma 12 e 13 del DL 78/2010:

Si richiamano le attestazioni del Settore Organizzazione e Risorse Umane dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna :

- **Trasferte:**

Prot. N. 64631

Lugo, 20 DIC. 2016

Al Dirigente dell'Area Servizi Finanziari dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna
SEDE

Oggetto: Certificazione rispetto disposizioni di cui all'art.6, comma 12 D.L. n.78/2010 convertito dalla legge n.122/2010 – Consuntivo 2016.

IL CAPO SERVIZIO

Richiamato l'art. 6, comma 12 del D.L. n.78/2010 convertito dalla legge n.122/2010 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per missioni deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;

Considerato che la spesa sostenuta a questo titolo dagli enti della Bassa Romagna è stata pari a complessivi € 65.776,58, il cui 50% ammonta a € 32.888,29;

Atteso che, a seguito della costituzione dell'Unione con conseguente cessione di personale, gli enti aderenti hanno trasferito fin dal 2008, una parte del proprio fondo per la liquidazione dei rimborsi spese al bilancio del nuovo Ente e che il criterio per la determinazione delle quote da trasferire all'Unione è stato il seguente: (12/12 della competenza anno precedente liquidata al personale trasferito con esclusione dei Comuni che hanno un budget inferiore a € 500,00 per i quali è stato confermato l'importo dell'anno precedente);

Atteso altresì che per il 2016 non ci sono state ulteriori quote da trasferire all'Unione dei Comuni;

Visti gli atti della gestione delle missioni 2016 degli enti della Bassa Romagna;

CERTIFICA CHE

i sotto elencati enti della Bassa Romagna hanno rispettato i relativi tetti delle missioni fissati per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 6, comma 12 del D.L. n.78/2010 convertito dalla legge n.122/2010, come evidenziato nel seguente prospetto:

COMUNE	€	Preventivi fondo trasferte anno 2016(Determina n. 292 del 31/03/2016)	Consuntivi fondi trasferte anno 2016
ALFONSINE	€	4.863,77	4.863,77
BAGNACAVALLO	€	1.890,40	1.890,40
BAGNARA DI ROMAGNA	€	1.011,31	1.011,31
CONSELICE	€	2.606,63	2.606,63
COTIGNOLA	€	432,16	432,16
FUSIGNANO	€	3.340,45	3.340,45
LUGO	€	4.675,08	4.675,08

MASSA LOMBARDA	€	443,24	443,24
SANT'AGATA SUL SANTERNO	€	1.007,51	1.007,51
UNIONE DEI COMUNI	€	12.617,74	12.617,74
TOTALI	€	32.888,29	32.888,29

IL CAPO SERVIZIO
(Maria Giovanna Martini)

M. G. Martini

- **Formazione:**

IL DIRIGENTE

Tenuto conto della disposizione di cui all'art.6, comma 13 del D.L. n.78/2010 così come convertito dalla legge n.122/2010 la quale prevede che "a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009";

Preso atto della quantificazione del taglio del 50% per l'Unione e gli enti aderenti di cui alla determina n. 150 del 3.3.2011 del Responsabile del Servizio Sviluppo del Personale elaborata alla luce dei trasferimenti all'Unione disposti nell'anno 2010;

Verificato, pertanto, che il tetto di spesa della formazione (formazione continua e aggiornamento) per l'Unione e per i Comuni aderenti è complessivamente pari ad € 70.083,26 dall'anno 2011 come risulta dall'allegato A della determina sopra citata e che tale tetto è stato mantenuto inalterato dal 2011 ad oggi;


Dato atto che:

- la Direttiva n. 10/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica "Programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche" in merito alla quantificazione delle risorse finanziarie precisa che:
 - a) per attività esclusivamente formative devono intendersi tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazione svolti in presenza o con metodologie e-learning;
 - b) sono escluse dal campo di applicazione della norma le altre modalità primarie, informali e non strutturate nei termini della formazione, di apprendimento e sviluppo di competenze costituite dalla reingegnerizzazione di processi e luoghi di lavoro, in modo da assicurare lo sviluppo delle opportunità di informazione, valutazione e accumulazione delle competenze nel corso del lavoro quotidiano (tutoring, mentoring, peer review, circoli di qualità, focus group, affiancamento nelle mansioni);
- la Corte dei Conti (Sezione regionale del controllo per l'Emilia-Romagna) con deliberazione n.18/2011 ha ulteriormente chiarito come dalla riduzione delle spese per formazione del personale del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2009 è esclusa la formazione obbligatoria del personale, quale la formazione per farmacisti, i corsi di tiro a segno per gli agenti della polizia municipale ecc, e quindi in generale le attività formative previste obbligatoriamente per legge quali:
 - a) formazione in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs n.81/2008);
 - b) formazione iniziale e patente di servizio per gli agenti di polizia municipale neoassunti (Delibera regione Emilia Romagna DELIBERA n.278/2005 "Direttiva in materia di criteri e sistemi di selezione per l'accesso" e la "formazione iniziale" degli operatori di polizia locale") o carta di qualificazione del conducente per operai o autisti;

Rilevate, in collaborazione con il Servizio Informatica dell'Unione e con gli altri Servizi interessati, sia a preventivo che a consuntivo del 2016, le spese derivanti da formazione obbligatoria e per processi di reingegnerizzazione;

Tipologia di formazione	Fonti normative	Budget complessivo (Unione + comuni aderenti e convenzionati)	Budget complessivo impegnato Unione CDG 015	Budget complessivo impegnato Comuni aderenti e convenzionati) CDG 031
Formazione continua + aggiornamento	Formazione soggetta a taglio del 50% ai sensi dell'art.6, comma 13 del DL n. 78/2010 convertito L n. 122 del 30 luglio 2010 (Tetto complessivo comuni Unione = spesa 2009/2) art. 3090	€ 70.983,26 (di cui 41.071,20 a carico dell'Unione e € 29.012,06 a carico dei Comuni)	€ 28.438,76	€ 10.502,96
Formazione obbligatoria	Formazione non soggetta a taglio del 50% (Dir. FP 10/2010 e delibera 18/2011 Corte dei Conti -Sezione regionale del controllo per l'Emilia-Romagna) art.3091	€ 25.859,00 (di cui 7.246,03 a carico dell'Unione e € 18.612,97 a carico dei Comuni)	€ 7.246,03	€ 18.612,97
Formazione obbligatoria	Formazione non soggetta a taglio del 50% (Dir. FP 10/2010 e delibera 18/2011 Corte dei Conti -Sezione regionale del controllo per l'Emilia-Romagna) art. 3090 art. 112	€ 7.602,00	€ 7.602,00	
Formazione a seguito di processi di reingegnerizzazione	Formazione non soggetta a taglio del 50% (Dir. FP 10/2010 e delibera 18/2011 Corte dei Conti -Sezione regionale del controllo per l'Emilia-Romagna) art. 3090	Formazione a seguito di processi di reingegnerizzazione € 31.700,00 (di cui € 24.500,00 a carico dell'Unione e € 7.200,00 a carico dei Comuni)	€ 24.500,00	€ 7.200,00

- 2) il consuntivo analitico delle spese sostenute dall'Unione e dai Comuni aderenti nel 2016 sarà trasmesso non appena saranno eliminati i residui comunicati all'Area Servizi Finanziari.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Francesca Cavallucci)


Iscrizione oneri di Urbanizzazione

La legge di stabilità 2016 torna ad affrontare il tema della destinazione dei proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni edilizie di cui al Dpr 380/2001, prevedendo che per gli anni 2016 e 2017 i comuni possano utilizzare tali somme per una quota pari al 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione di opere pubbliche.

Restano comunque esclusi da queste destinazioni i proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 31 comma 4-bis del DPR n.380/2001 e, cioè, le sanzioni a carico del proprietario e del responsabile dell'abuso, per l'inottemperanza all'ordine di demolizione in caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Pertanto rimane confermato che le somme così acquisite sono destinate dai comuni esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico (art. 31, comma 4-ter del Dpr 380/2001).

Art- 1 comma 460. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Nel bilancio del comune di Fusignano, è previsto l'intero utilizzo degli oneri di urbanizzazione a finanziamento degli investimenti.

Debiti Fuori Bilancio

A seguito della ricognizione fatta dai Responsabili area del Comune di Fusignano e dei Dirigenti dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, non sono stati rilevati debiti fuori bilancio/passività pregresse nel corso del 2016.

Prospetto rispetto limiti di spesa corrente

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228.

In particolare le previsioni per gli anni 2016-2018 rispettano i seguenti limiti:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite	Previsione 2017
Studi e consulenze	€ 6.266,29	80%	€ 1.253,26	€ -
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	€ 65.832,76	80%	€ 13.166,55	€ 2.150,00
Sponsorizzazioni	€ -	100%	€ -	
Missioni	€ -	50%	€ -	€ -
Formazione	€ 6.271,42	50%	€ 3.135,71	€ 4.475,00
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture (esercizio 2011)	€ 1.435,73	30%	€ 1.005,01	€ 850,00
TOTALE	€ 79.806,20		€ 18.560,53	€ 7.475,00

Servizi Rilevanti ai fini IVA

Art. 19-ter Detrazione per gli enti non commerciali DPR 633/1972

Per gli enti è ammessa in detrazione, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o agricole.

La detrazione spetta a condizione che l'attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa all'attività principale e conforme alle disposizioni di cui agli *articoli 20 e 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*. L'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attività commerciale o agricola e dell'attività principale è ammessa in detrazione per la parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale o agricola.

La detrazione non è ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all'attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto, né quando la contabilità stessa presenti irregolarità tali da renderla inattendibile. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, università ed enti di ricerca, la contabilità separata di cui al comma precedente è realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto.

Circolare 13/06/1980 n.26 Parte 6

“Si ritiene a tal proposito di dover chiarire che la contabilità "separata" per i cennati enti può realizzarsi con la creazione, fin dalla formulazione del bilancio preventivo, di appositi capitoli, per ciascuna attività rilevante agli effetti dell'I.V.A., ove vengono registrati, per le entrate e le uscite, rispettivamente gli importi dei ricavi e dei costi, importi che dovranno trovare precisa corrispondenza nei registri previsti agli effetti dell'I.V.A., che i detti enti soggetti d'imposta sono, in ogni caso, obbligati a tenere ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo secondo del D.P.R. n. 633. Qualora le attività rilevanti agli effetti del tributo siano

contabilizzate unitamente ad altri servizi non soggetti all'I.V.A. in un capitolo unico, si renderà necessario scindere il capitolo stesso in appositi articoli. Sia i capitoli che gli articoli dovranno riportare la dizione "servizio rilevante agli effetti dell'I.V.A.".

SERVIZI COMMERCIALI AI FINI IVA

- AREE EDIFICABILI;
- FARMACIE E LORO CONCESSIONE;
- CONCESSIONE IMMOBILI A UNIONE PER GESTIONE ASILI NIDO, REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZIO POST SCUOLA "IL CERCHIO";
- CONCESSIONE BENI PATRIMONIALI (compresa la gestione del servizio idrico integrato ed delle reti gas);
SALE ATTREZZATE (nolo sala il granaio, auditorium, sala associazioni c/o museo San Rocco ed altre sale comunali);
- CONCESSIONE PISCINA INTERCOMUNALE DI ROSSETTA;
- LAMPADE VOTIVE;
- ALTRI SERVIZI COMMERCIALI DIVERSI (costi per realizzazione sponsorizzazioni, prestazioni di servizi commerciali diversi);
- RETTE REFEZIONE SCOLASTICA, SERVIZI SCOLASTICI (Pre e post scuola, frequenza corsi "il Cerchio") e centri ricreativi estivi– Incassi rette a seguito di ingiunzioni di pagamento a ruolo, in quanto dal 2012 tutti i servizi scolastici sono stati trasferiti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

ENTRATA: Elenco dei capitoli/articoli/centri di responsabilità / centri di costo Rilevanti ai Fini Imposta sul Valore Aggiunto

TITOLO	CAPITOLO	ART.	CDR	CDG	NOTE
II	0035FO	2512	043	162	Locazione immobile ad uso asilo nido
II	0035FO	2512	043	168	Locazione immobile ad uso refezione scolastica
III	0060FO	3513	014	015	Fatture per servizi commerciali diversi – parzialmente rilevante I.V.A.
III	0060FO	3513	043	163	Proventi cessione energia elettrica fotovoltaico scuola media
III	0060FO	3540	043	086	Proventi cessione energia elettrica altri impianti fotovoltaici
III	0045FO	3202	009	105	Affitti locali
III	0060FO	3513	009	015	Incassi sponsorizzazioni giornalino comunale e altre attività (capitolo parzialmente rilevante)
III	0045FO	3202	041	212	Canone gestione piscina Rossetta
III	0060FO	3513	043	212	Rimborso utenze piscina Rossetta (parzialmente rilevante)
III	0045FO	3202	043	015	Affitti locali diversi

TITOLO	CAPITOLO	ART.	CDR	CDG	NOTE
III	0040FO	3149	014	054	Canone servizio idrico integrato e reti gas
III	0060FO	3502	014	232	Canone affitto azienda farmacia comunale
III	0045FO	3202	014	232	Affitto locali farmacia comunale
III	0040FO	3128	009	054	Affitto sala il granaio
III	0040FO	3124	008	203	Incassi servizio lamade votive
III	0040FO	3114	034	182	Rette serviz scolastici (solo incassi a residui)
III	0040FO	3114	034	169	Rette centri ricreativi estivi (solo incassi a residui)
III	0040FO	3126	034	167	Rette trasporti scolastici (solo incassi a residui)

SPESA: Elenco dei capitoli/articoli/centri di responsabilità / centri di costo Rilevanti ai Fini Imposta sul Valore Aggiunto

TITOLO	CAPITOLO	ART.	CDR	CDG	NOTE
I	2380FO	2120	043	203	Acquisto materiali per lampade votive
I	3040FO	3130	043	105	Manutenzione immobili comunali (parzialmente rilevante)
I	3070FO	3150	017	015	Spese telefoniche immobili servizi commerciali (parzialmente rilevante)
I	3170FO	3160	043	182	Consumi energia elettrica immobile assistenza scolastica "il Cerchio" (parzialmente rilevante)
I	3170FO	3180	043	182	Spese riscaldamento immobile assistenza scolastica "il Cerchio" (parzialmente rilevante)
I	3190FO	3140	015	143	Spese per pulizie sala associazioni presso il museo San Rocco (capitolo parzialmente rilevante IVA)
I	3190FO	3180	015	143	Spese per riscaldamento sala associazioni presso il museo San Rocco (capitolo parzialmente rilevante IVA)
I	3200FO	3160	043	212	Spese per energia elettrica piscina Rossetta

TITOLO	CAPITOLO	ART.	CDR	CDG	NOTE
I	3200FO	3170	043	212	Spese per consumi idrici piscina Rossetta
I	3200FO	3180	043	212	Spese per consumi gas metano piscina Rossetta
I	3340FO	3110	043	162	Spese per manutenzione ordinaria immobile asilo nido
I	3340FO	3160	043	162	Spese per consumi energia elettrica immobile asilo nido
I	3340FO	3170	043	162	Spese per consumi idrici immobile asilo nido
I	3340FO	3180	043	162	Spese per consumi gas metano immobile asilo nido
I	3380FO	3160	043	203	Spese per consume energia elettrica illuminazione votiva
II	9035FO	0007	043	015	Manutenzione straordinaria immobili ad uso commerciale (capitolo parzialmente rilevante)
II	9100FO	013	043	212	Manutenzione straordinaria piscina Rossetta

Fondo Ripiano perdite società partecipate

Gli enti locali, a partire dai bilanci 2015, oltre al fondo crediti di dubbia esigibilità, devono procedere, altresì determinare **l'accantonamento a fronte delle perdite delle società partecipate aziende speciali e istituzioni**. È entrato in vigore al primo gennaio 2015, l'articolo 1, comma 550 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), scritta per evitare che un ente possa trarre vantaggio dal lasciare le sue partecipate in perdita, e impone di accantonare in bilancio un importo proporzionale.

L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione.

*“Comma 551 Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 **presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel***

caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione”

La norma prevede un periodo di applicazione parziale e graduale. Parziale, perché per i servizi pubblici locali a rete il riferimento è la differenza tra valore e costi della produzione, che conduce a un valore meno penalizzante.

Graduale, perché, è prevista una fase transitoria che distingue tra chi peggiora e chi migliora i conti.

Nel primo caso, ovvero quello delle aziende che dall'utile scendono nell'area della perdita o che hanno una perdita superiore a quella media del triennio 2012-2014, il meccanismo è semplice: nel preventivo 2015 si accantonerà il 25% della perdita di esercizio 2014 della società, il 50% nel 2016 e il 75% nel 2017, per arrivare a pieno regime solo nel 2018.

Per chi invece ha una perdita media nel triennio 2012-2014 superiore a quella del bilancio di esercizio 2014, l'accantonamento corrisponderà a «una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2012-2014 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016».

Il fondo accantonato deve essere, secondo la legge di stabilità 2014, utilizzato per la ricapitalizzazione delle società in perdita ma, se la società è in perdita da tre anni consecutivi, l'aumento di capitale è vietato dall'articolo 6, comma 19 del DI 78/2010.

“19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma”

Le norme sopra esposte sono riproposte nel DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

Art. 14 Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica

1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 1, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5.

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.

Art. 21 Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali

1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, **le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.** Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore.

Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile.

L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:

a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

Nel caso di perdite di esercizio, le norme che disciplinano la loro copertura si rinvengono negli artt. 2446 e 2447 (2482-bis e 2482-ter per le S.r.l.) del codice civile. I comportamenti da intraprendere risultano diversi a seconda dell'entità delle stesse e le differenti soluzioni sono dettate dalle esigenze di tutela non solo dei soci, in considerazione della molteplicità degli interessi coinvolti.

La circostanza che una perdita risulti inferiore a un terzo del capitale sociale non è considerata dal legislatore patologica, sicché non è prescritto alcun adempimento obbligatorio a carico dell'organo amministrativo.

Come vero è che le disposizioni riferite alle ipotesi di perdite superiori a un terzo del capitale (che non intacchino il minimo legale richiesto per il tipo societario) richiedono interventi per lo più dichiarativi che non si sostanziano in provvedimenti obbligatori di ripristino della situazione precedente.

	Riduzione del capitale per perdite	Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale
Società per azioni	Art. 2446 c.c.	Art. 2447 c.c.
Società a responsabilità limitata	Art. 2482-bis c.c.	Art. 2482-ter c.c.

Nello specifico, l'art. 2446 (art. 2482-bis per le S.r.l.) del codice civile richiede l'intervento dei soci entro l'esercizio successivo, qualora la perdita riduca di oltre un terzo il valore del capitale della società.

Il capitale cui parametrare la perdita è il capitale nominale ossia quello sottoscritto e non quello effettivamente versato.

Il valore del patrimonio netto (che ha come componenti positivi il capitale sociale e le riserve e come componenti negativi le perdite dei vari esercizi), deve risultare inferiore ai due terzi del capitale sociale. La perdita deve essere al netto anche degli utili di periodo, che sono quelli manifestatisi dopo la chiusura del bilancio, purché siano risultanti da documento contabile formato come bilancio di esercizio.

I provvedimenti:

- a) arrivare all'immediata riduzione del capitale, adeguando la relativa cifra all'attuale valore in dipendenza della perdita mediante una delibera assembleare redatta da un notaio, poiché è richiesta una modificazione dello statuto;
- b) eliminare la perdita con operazioni di ripianamento da parte dei soci (mediante accollo della perdita, remissione dei crediti, versamenti a fondo perduto);
- c) procedere a una riduzione solo parziale delle perdite che consenta ridurre la stessa a meno di un terzo;
- d) limitarsi ad un semplice rinvio a nuovo delle perdite qualora si ritiene che vi siano i presupposti per una copertura della medesima mediante utili che matureranno nell'esercizio successivo.

Ben più grave, invece, è il presupposto di rilevazione di una perdita che riduce il capitale della società al di sotto del minimo legale (pari a euro 50.000 per le S.p.a. e euro 10.000 per le S.r.l. ordinarie come stabilito rispettivamente negli artt. 2327 e 2463 del codice civile

L'assemblea (straordinaria per la società per azioni, qualificata per le società a responsabilità limitata) non ha scelta in ordine agli opportuni provvedimenti da adottare e vincolativamente, dovrà deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore a detto minimo. In mancanza la società si scioglie, salvo che i soci ne deliberino la trasformazione ad altro tipo.

Tra le varie ipotesi di risoluzione della questione, vi sia anche quella che prevede l'intervento diretto dei soci a reintegro delle perdite conseguite è possibile interpersi con:

“**Versamenti in conto capitale**”, siamo in presenza di versamenti che possono essere fatti anche in corso di anno, nel caso in cui i soci non volessero procedere a un formale aumento del capitale sociale. Inoltre, sono questi dei versamenti da cui non sorge alcun obbligo alla restituzione da parte della società, per quanto, se ciò dovesse avvenire, non occorrerebbe procedere seguendo il percorso legislativo previsto nel caso di riduzione volontaria del capitale sociale. Si configura così, in senso tecnico, un “versamento a fondo perduto” che può reputarsi una tipologia di intervento più flessibile rispetto al reale aumento di capitale sociale. Sul piano economico, tali “contributi” vengono, computati fra le riserve del patrimonio, in attesa della loro convenzionale destinazione a incremento del capitale sociale.

“Versamenti a copertura delle perdite” erogazioni specificamente effettuate per ripianare il deficit di esercizio e per le quali non è previsto l’obbligo di restituzione, in quanto la loro assimilabilità ai conferimenti comporta, un vincolo di indisponibilità sulle somme stesse.

L’ACCANTONAMENTO 2017/2019

Non essendo ancora approvati i rendiconti 2016 delle società partecipate dal Comune di Fusignano, si è fatto direttamente riferimento alla media dell’ultimo triennio nella tabella seguente:

	PERDITA 2015	% PART.	DELTA PERDITA 2015 / PERDITA MEDIA 2011/2013	Perdita media 2011/2013	utile /perdita		
					2013	2012	2011
TE.AM. S.r.l.	-€ 212.246,16	8,65%	-€ 14.775,40	-€ 197.470,76	-€ 285.073,26	-€259.967,03	-€47.372,00
LA ROMAGNOLA PROMOTION S.R.L.	-€ 37.096,00	3,80%	-€ 30.680,67	-€ 6.415,33	-€ 5.427,00	-€ 9.384,00	-€ 4.435,00
S.TE.P.RA.S.cons a.r.l.	-€ 2.131.422,00	0,02%	-€ 1.592.279,00	-€ 539.143,00	-€ 1.428.865,00	-€228.561,00	€ 39.997,00

	capitale sociale	2/3 capitale sociale	Capitale netto 2015 (se minore 2/3 CS necessita ricostituzione)
TE.AM. S.r.l.	110.000,00	73.333,33	86.348.602,41
LA ROMAGNOLA PROMOTION S.R.L.	26.000,00	17.333,33	- 29.835,00
S.TE.P.RA.S.cons a.r.l.	2.760.000,00	1.840.000,00	- 2.166.776,00

	Quota fondo potenziale	Note Quota FONDO DA ACCANTONARE
TE.AM. S.r.l.	-€ 1.278,52	non si accantona perché il soggetto partecipato ripiana le perdite (le perdite trovano copertura nelle riserve accantonate)
LA ROMAGNOLA PROMOTION S.R.L.	-€ 1.165,87	non si accantona perché società in liquidazione (art. 21 c.1 Dlgs 175/2016): importo accantonato reso disponibile se il soggetto partecipato sia posto in liquidazione
S.TE.P.RA.S.cons a.r.l.	-€ 318,46	non si accantona perché società in liquidazione (art. 21 c.1 Dlgs 175/2016): importo accantonato reso disponibile se il soggetto partecipato sia posto in liquidazione
TOTALE	-€ 2.762,84	

- **Destinazione proventi sanzioni al codice della strada articolo 208 comma 4**

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2017 in euro 60.000 e sono destinati ai sensi dell'articolo 208 del Dlgs 267 per il 50%, al netto delle spese per la riscossione, delle restituzioni di somme e del FCDDE, come qui sotto riportato:

	Previsione 2017	Fondo rischi 2017	Saldo disponibile
Previsione di bilancio 2017	60.000,00	30.000,00	30.000,00
Totali	60.000,00	30.000,00	30.000,00
Gestione degli incassi (in Unione)			6.066,65
Totale a riferimento articolo 208 codice della strada			23.933,35
Vincolo utilizzo spesa (50%) - Articolo 208 comma 4 codice della strada			11.966,68

Tale quota è destinata come segue:

	<i>Somma stanziata</i>	<i>Limite art. 208</i>	<i>Valore limite</i>	<i>Note</i>
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;	18.000,00	25%	2.991,67	Investimenti Comune di Fusignano
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;	13.134,31	25%	2.991,67	Trasferimenti a Unione dei Comuni della Bassa Romagna
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.(5)	30.935,39	50%	5.983,34	Trasferimenti a Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Le spese di cui alla lettera b e c sono comprese nei trasferimenti che il Comune di Fusignano eroga all'Unione dei comuni della Bassa Romagna, per la gestione del servizio in forma associata. Tali spese, per la quota imputata al Comune di Fusignano, sono le seguenti:

Spesa prevista nel bilancio Unione dei Comuni della Bassa Romagna	
Gestione degli incassi (in Unione)	6.006,55
Previdenza complementare	7.309,65
Formazione	800,87
Personale (Turno, reperibilità disagio, progetti)	22.824,87
Strumentazioni	10.651,61
Mezzi di trasporto	-
Accesso banche dati	2.482,71
<i>Totale spese sostenute in Unione</i>	50.076,25

Allegato Spese di personale

Centro di costo (CDG)	Anno/uomo 2015	Anno/uomo 2016	Tempo part-time	Personale comandato 2017	Cat. Giuridica	Cat. Economica	CAT	P.O.	PROFILO	TOTALE COSTO 2017
142	0,86	0,86	0,8611		C1	C2	C	C	ISTR.CULTURALE	27.746,40
102	1,00	1,00			B3	B6	BB	B	COLL.PROF.LE CAPO OP.	33.436,70
070	1,00	1,00			C1	C4	C	C	ISTR.AMM.VO	37.367,09
014	1,00	1,00			C1	C2	C	C	ISTR.AMM.VO	33.660,32
142	1,00	1,00			D1	D2	D	D	ISTR.DIR.CULTURALE	37.962,86
070	1,00	1,00			C1	C5	C	C	ISTR.AMM.VO	35.548,79
070		-			C1	C4	C	C	ISTR.AMM.VO	35.655,44
022	-	-	0,5556		B3	B6	BB	B	COLL.PROF.LE REG.DATI	17.845,22
021	1,00	1,00			D3	D4	DD	P.O.	FUNZ.AMM.VO	54.577,27
100	-	-	0,7500		C1	C4	C	C	ISTR.TECNICO	27.046,55
100	-	0,58			C1	C1	C	C	ISTR.AMM.VO	31.881,69
022	1,00	1,00			C1	C4	C	C	ISTR.AMM.VO	36.010,10
070	1,00	1,00		100,00%	C1	C2	C	C	ISTR.AMM.VO	35.063,88
014	1,00	1,00			C1	C3	C	C	ISTR.AMM.VO	32.369,14
014	-	-			C1	C1	C	C	ISTR.AMM.VO (NUOVA ASSUNZIONE)	26.282,49

- Allegati mutui/prestiti in ammortamento

<i>Riepilogo per istituto mutuante</i>	<i>Debito residuo al 31/12/2016</i>	<i>2017</i>				<i>Debito residuo al 31/12/2017</i>
		<i>Mutui contratti</i>	<i>Rata 2017</i>	<i>Quota capitale 2017</i>	<i>Quota interessi 2017</i>	
Tesoreria 2016 - 2020	450.000,00	450.000,00				900.000,00
Cassa DD.PP.	1.442.407,63		153.108,54	88.474,75	64.678,79	1.353.932,88
Unicredit Banca	897.126,15		200.122,98	196.175,53	3.947,45	700.950,62
Banca di Credito Cooperativo 2011 - 2015	1.038.675,42		132.026,36	126.223,35	5.803,01	912.452,07
	3.828.209,20	450.000,00	485.257,88	410.873,63	74.429,25	3.867.335,57

<i>Riepilogo per istituto mutuante</i>	<i>Debito residuo al 31/12/2017</i>	<i>2018</i>				<i>Debito residuo al 31/12/2018</i>
		<i>Mutui contratti</i>	<i>Rata 2018</i>	<i>Quota capitale 2018</i>	<i>Quota interessi 2018</i>	
Tesoreria 2016 - 2020	900.000,00	445.000,00	34.114,02	26.576,49	7.537,53	1.318.423,51
Cassa DD.PP.	1.353.932,88		153.108,54	92.572,79	60.535,75	1.261.360,09
Unicredit Banca	700.950,62		204.884,55	202.028,37	2.856,18	498.922,25
Banca di Credito Cooperativo 2011 - 2015	912.452,07		132.026,36	126.765,51	5.260,85	785.686,56
	3.867.335,57	445.000,00	524.133,47	447.943,16	76.190,31	3.864.392,41

<i>Riepilogo per istituto mutuante</i>	<i>Debito residuo al 31/12/2018</i>	<i>2019</i>				<i>Debito residuo al 31/12/2019</i>
		<i>Mutui contratti</i>	<i>Rata 2019</i>	<i>Quota capitale 2019</i>	<i>Quota interessi 2019</i>	
Tesoreria 2016 - 2020	1.318.423,51	450.000,00	68.228,04	53.606,70	14.621,34	1.714.816,81
Cassa DD.PP.	1.261.360,09		153.108,54	96.865,52	56.243,02	1.164.494,57
Unicredit Banca	498.922,25		163.100,74	161.380,55	1.720,19	337.541,70
Banca di Credito Cooperativo 2011 - 2015	785.686,56		131.594,14	127.437,79	4.156,35	658.248,77
	3.864.392,41	450.000,00	516.031,46	439.290,56	76.740,90	3.875.101,85